SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

21° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 1977

Presidenza del Presidente TANGA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica » **(765)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea).**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 273

« Limitazioni generali di velocità per i veicoli a motore » **(813)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione)**

PRESIDENTE 274, 275
MOLA (*PCI*), *relatore alla Commissione* . 274
PADULA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 275

La seduta ha inizio alle ore 11,30.

AVELLONE, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica » (765) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che gli emendamenti presentati dal Governo nella scorsa seduta elevano considerevolmente gli stanziamenti previsti dal disegno di legge in esame portandoli ad un ammontare complessivo di 1.078 miliardi.

Tenuto presente che il Presidente del Senato aveva già accolto in via eccezionale la richiesta della nostra Commissione per il

passaggio alla sede deliberante del provvedimento, sottolineo l'opportunità che, alla luce dei nuovi emendamenti presentati dal Governo, a pronunciarsi definitivamente sul disegno di legge, il quale acquista ben altra rilevanza rispetto al testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, sia l'Assemblea.

Propongo dunque che la Commissione decida, ai sensi dell'articolo 35, punto 2, del Regolamento, la rimessione all'Assemblea del disegno di legge proseguendo e concludendo sollecitamente i suoi lavori in sede referente.

Considerati i motivi di urgenza del disegno di legge, che dovrebbe auspicabilmente essere approvato anche dall'altro ramo del Parlamento prima della chiusura per le ferie estive, faccio altresì presente che il provvedimento potrà essere esaminato dall'Assemblea nella seduta notturna di oggi ovvero nella giornata di domani.

Poichè non si fanno osservazioni, debbo intendere che la Commissione concorda — ai sensi dell'articolo 35, punto 2, del Regolamento del Senato — a che il disegno di legge in esame sia discusso e votato dalla Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà pertanto in sede referente.

(*I lavori in sede deliberante sono sospesi alle ore 11,35 e vengono ripresi alle ore 13,45*).

« Limitazioni generali di velocità per i veicoli a motore » (813) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(*Discussione e approvazione*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Limitazioni generali di velocità per i veicoli a motore », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Mola di voler riferire alla Commissione sul disegno di legge.

M O L A , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, onorevole Sottosegretario, il disegno di legge al nostro esame è piuttosto semplice e direi si illustra da sè: sarò pertanto molto breve nella mia esposizione.

La normativa di cui trattasi, all'articolo 1, detta le norme in base alle quali stabilire i limiti massimi generali di velocità; i tipi di veicoli per i quali è prescritta una velocità massima inferiore ai limiti massimi generali; i limiti ridotti di velocità su tratti stradali non sufficientemente sicuri.

Gli articoli 2 e 3 regolano la segnalazione dei limiti di velocità. L'articolo 4 prescrive l'obbligo dell'esposizione ben visibile dei limiti di velocità ridotti sul lato posteriore dei veicoli. L'articolo 5, infine, fissa le penalità per i trasgressori delle norme sui limiti di velocità.

Mi sembra doveroso, a questo punto, sottolineare l'opportunità delle modificazioni apportate dalle Commissioni lavori pubblici e trasporti della Camera dei deputati all'originario testo governativo.

Tali modificazioni riguardano, in particolare, l'introduzione nel testo del provvedimento del riferimento alle strade con caratteristiche autostradali (articolo 1); la possibilità di stabilire di nuovo i tipi di veicoli per i quali si impone una velocità massima ridotta (articolo 4); un più ridotto margine di tolleranza rispetto al superamento della velocità prescritta; una maggiore ammenda per i trasgressori della legge.

Il testo originario, a seguito di tali modificazioni, ripeto, è risultato migliorato e perfezionato.

Prima di concludere vorrei fare alcune considerazioni sul disegno di legge che reputo giusto ed opportuno almeno per tre motivi: in primo luogo, per la maggiore sicurezza che da queste norme verrà per la circolazione stradale; vi sono motori potenti, veicoli veloci per i quali si rende difficile il controllo al di sopra di certi limiti di velocità. Basti pensare che dal 1964 ad oggi la media annuale di morti per incidenti automobilistici è stata di 10.000 persone, mentre ben 270.000 sono stati i feriti: un vero e proprio flagello!

In secondo luogo, la presente normativa consentirà un risparmio nei carburanti: è noto, infatti, che una velocità ridotta, ri-

spetto ad una elevata, riduce anche tale consumo.

In terzo luogo, infine, il disegno di legge tende all'armonizzazione della limitazione dei limiti generali di velocità rispetto agli altri paesi europei sulla base della risoluzione 3 dicembre 1974 del Consiglio europeo dei Ministri dei trasporti; tale raccomandazione prevede il contenimento dei limiti massimi di velocità entro la forcella dei 110-130 chilometri orari.

Concludo con due raccomandazioni al rappresentante del Governo: si dovrebbe, a mio avviso, adottare al più presto un nuovo codice della strada del quale si parla oramai da 8 anni e, in secondo luogo, mi auguro che in avvenire la questione delle penalità non sia più risolta con la solita ammenda bensì con pene più severe come, ad esempio, il temporaneo ritiro della patente per i trasgressori dei limiti di velocità.

Per tutti i motivi esposti raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame, per il quale abbiamo ricevuto parere favorevole anche da parte delle altre Commissioni competenti.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo è pienamente favorevole all'approvazione del disegno di legge di cui trattasi, che raccomanda alla benevola considerazione della Commissione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

Sulle autostrade, sulle strade con caratteristiche autostradali, sulle strade statali, provinciali e comunali esterne agli abitati possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, limiti massimi generali di velocità.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, saranno stabiliti i tipi di veicoli con ridotte prestazioni, individuati mediante la cilindrata o la velocità massima o da ambedue, per i quali è prescritta una velocità massima inferiore ai limiti massimi generali.

I limiti di cui al presente articolo potranno essere ridotti su particolari tratti di autostrade e di strade sulle quali non sussistono adeguate condizioni di sicurezza, con le procedure previste dalle vigenti disposizioni in materia.

È approvato.

Art. 2.

I limiti massimi di velocità saranno segnalati solo ai posti di frontiera ed in corrispondenza delle uscite da aree portuali, aeroportuali e da terminali « auto+treno » ed « auto al seguito », con le modalità che saranno stabilite dal decreto di cui al primo comma del precedente articolo 1.

È approvato.

Art. 3.

Limiti di velocità inferiori a quelli massimi generali saranno indicati mediante i prescritti segnali.

È approvato.

Art. 4.

I veicoli per i quali è prescritta una velocità massima inferiore ai limiti massimi generali previsti dall'articolo 1 della presente legge, dovranno recare l'indicazione delle velocità consentite per mezzo di numeri indicati in modo ben visibile nella parte posteriore dei veicoli stessi.

Restano ferme tutte le altre limitazioni di velocità più restrittive per categorie particolari di veicoli, imposte da provvedimenti o disposizioni vigenti.

È approvato.

Art. 5.

Il comma ottavo dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Chiunque supera di non oltre 10 chilometri-ora i limiti massimi di velocità consentiti è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 40.000 ».

Il comma nono dello stesso articolo 103 è sostituito dal seguente:

« Chiunque supera di oltre 10 chilometri-ora i limiti massimi di velocità consentiti è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 600.000 ».

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 14.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI